

Raccomandata A/R

Trieste, 20 dicembre 2008

**Al Commissario di governo per la provincia di Trento
via Piave, 1
38100 Trento (TN)**

e.p.c.

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
21, via San Niccolò
50125 Firenze

Oggetto: Ricorso ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La sottoscritta (*omissis*) residente a Trieste, (*omissis*), in qualità di proprietaria dell'autocaravan targata (*omissis*) espone quanto segue.

FATTO

In data 23.07.2008 l'autocaravan di proprietà della sottoscritta si trovava regolarmente in sosta in un'area destinata al parcheggio sita in nel Comune di Canazei alla pari di altre autovetture. Come evidenziato dalla rappresentazione fotografica, l'autocaravan si trovava perfettamente all'interno dello stallone di sosta nel pieno rispetto dell'art. 157 del Codice della strada (doc. 1). Ciò nonostante rinveniva sul proprio autoveicolo l'avviso di violazione al Codice della strada n. (*omissis*) redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Canazei con il quale veniva accertata la violazione dell'art. "7/14° comma" per sosta "in zona riservata ad altre categorie di veicoli - Polizia-Autovettura - Autobus - Motocicli". In particolare veniva redatta a mano la dicitura "solo autovetture no autocaravan" (doc. 2).

In data 30.10.2008 veniva notificato verbale di contestazione n. redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Canazei con il quale viene contestato che il conducente del suddetto autocaravan "ha violato l'articolo 7 c. 1 e 14 del Codice della strada perché Sostava in zona riservata ad altre categorie di veicoli indicati dalla segnaletica verticale e/o orizzontale" (doc. 3).

Avverso tale erroneo e ingiusto verbale la sottoscritta propone ricorso alla S.V. per i seguenti

MOTIVI

- Il verbale di accertamento è illegittimo per **violazione del principio di eguaglianza** nonché per **violazione dell'articolo 185, comma 1** del Codice della strada secondo cui

“le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”.

Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543** – emanata ai sensi dell’articolo 5 del Codice della Strada e dell’articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** – ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che *“Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”.*

La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata recepita dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10.03.2008, dall’U.P.I. (Unione delle Province d’Italia) in data 18.04.2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07.05.2008.

- Il **Ministero dell’Interno** ha recepito la direttiva del Ministero dei Trasporti sopra citata inviando a tutte le Prefetture e al Commissario di Governo per la provincia di Trento la nota prot. n. 0277 del 14 gennaio 2008. A tale proposito si ricorda che i **Prefetti devono ottemperare alle disposizioni dettate dal superiore Ministero dell’Interno da cui dipendono gerarchicamente**. In particolare il Ministero dell’Interno ribadisce, tra le altre, la *“non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso”.*
- Per quanto sopra, il segnale verticale di parcheggio riservato alle sole autovetture è illegittimo. Infatti appare difficile che il Comune di Canazei abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla suddetta limitazione, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte come indicate dallo stesso Codice della strada agli articoli 6 e 7. A tal proposito si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16.06.2008 prot. n. 0050502 ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti*

o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria".

- Il verbale è **nullo e invalido in quanto non indica in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata** dalla sottoscritta. Infatti l'unico richiamo alle norme del Codice della strada è fatto in relazione all'articolo 7, comma 1 e 14. Superflua è ogni considerazione sul comma 14 che si limita a determinare la sanzione da irrogare a chi viola gli obblighi, divieti o limitazioni previste dall'art. 7. Invero la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 7 è articolata in ben nove previsioni, formulate in altrettante lettere. Peraltro la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 opera un rinvio all'articolo 6 comma 1, 2 e 4 e quest'ultimo comma prevede ben sei previsioni formulate in ulteriori altrettante lettere. Stante l'indicazione contenuta del verbale (art. "ha violato l'art. 7/1-14") non è dato comprendere quale sia la norma primaria di legge di cui si presume la violazione. Pertanto il verbale è illegittimo per violazione dell'art. 201 del Codice della Strada il quale espressamente sancisce che "*qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione ...*") oltre che dell'art. 385 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada, secondo cui "*il verbale deve contenere ... la citazione della norma violata*". Ovviamente a nulla vale che in realtà lo scrivente sappia il motivo dell'emissione del verbale impugnato stante il tenore delle due disposizioni del Codice della strada sopra menzionate.
- Merita infine rilevare la discrasia tra il verbale di contestazione e l'atto di accertamento nel quale viene accertata la violazione del solo comma 14 dell'articolo 7 senza alcuna indicazione della norma di legge primaria. Orbene il comportamento sanzionato dal Codice della strada deve perfettamente corrispondere in entrambi gli atti (atto di accertamento e verbale di contestazione) sì da consentire al presunto trasgressore, da un lato, un pagamento anticipato della sanzione inflitta (senza aggravio di spese di notifica e di procedimento) e, dall'altro, un possibile riscontro *ex post* della regolarità e legittimità del verbale di contestazione rispetto all'atto di accertamento. Stante la diversa indicazione della norma violata nell'atto di accertamento e nel verbale di contestazione, sussiste una situazione di incertezza sulla norma presuntivamente violata dalla ricorrente e quindi su un elemento essenziale dell'accertamento.

Per tutti questi motivi, la sottoscritta

CHIEDE

respinta ogni contraria istanza, che la S.V. voglia **annullare il verbale di accertamento n.** redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Canazei. Il sottoscritto chiede altresì che la S.V. voglia sospendere l'esecutività del verbale impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. Fotografia autocaravan regolarmente in sosta nell'area destinata al parcheggio
2. Avviso di violazione al Codice della strada n. **(omissis)** redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Canazei, in originale
3. verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Canazei, in originale

In fede,

(omissis), 20 dicembre 2008

(omissis)